



## COMUNE DI MENDICINO - PROVINCIA DI COSENZA -

### AVVISO PUBBLICO

*PER SPONSORIZZAZIONI SPETTACOLI NEL CENTRO STORICO E UN CONCERTO  
LIVE IN MONTE COCUZZO, 8 - 12 LUGLIO 2015*

#### L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

##### **PREMESSO:**

Che il Comune di Mendicino, con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 12.6.2015, ha stabilito di organizzare una serie di spettacoli nel Centro Storico e un Concerto Live in Monte Cocuzzo;

che, all'uopo, l'Amministrazione Comunale, in applicazione della vigente normativa, con il predetto atto deliberativo n. 67/2015, ha inteso reperire sponsorizzazioni con soggetti pubblici e/o privati;

##### **VISTI:**

l'art. 43, comma 1, della legge n. 449 del 27.12.1997, costituente il principale riferimento normativo per la stipula di contratti di sponsorizzazione da parte di amministrazioni pubbliche in cui le stesse siano soggetti che fruiscono di finanziamenti da sponsor e prescrive che i particolari rapporti scaturenti tra lo sponsee e lo sponsor siano finalizzati a favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e a rendere maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati;

l'art. 119 del D. Lgs. n. 267/2000, che, richiamandosi al citato art. 43 della legge n. 449/97, riafferma la legittimazione delle pubbliche amministrazioni a stipulare contratti di somministrazione, subordinandola al ricorrere delle seguenti condizioni:

perseguimento di interessi pubblici;

esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata;

conseguimento di un risparmio di spesa;

l'art. 26 del D. Lgs. n. 163/2006, che prescrive che ai contratti di sponsorizzazione ed ai contratti a questi

assimilabili quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor, si applicano i principi del trattato UE per la scelta dello sponsor, nonché i requisiti di progettisti e degli esecutori del contratto;

##### **CONSIDERATO che:**

il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico (art. 1322 c.c.) a forma libera (art. 135 c.c.), di natura patrimoniale (art. 1174 c.c.), in forza del quale lo sponsorizzato si obbliga a consentire ad altri l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome per promuovere un marchio o un prodotto, dietro corrispettivo (che può sostanzarsi in una somma di denaro, in beni o servizi o in entrambi da erogarsi da parte dello sponsor);

la fase di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione Comunale prevede, di norma, che la stessa sia preceduta da adeguate forme di pubblicità, al fine di stimolare l'interesse di privati a concorrere o ad assumere la sponsorizzazione di cui trattasi;

data la tipicità del contratto in questione, occorre, comunque, ricorrere a procedure che garantiscano il sostanziale rispetto dei principi di efficacia, efficienza e trasparenza dell'azione amministrativa.

